

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CUZARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MAGGIO 1964

Modificazioni agli articoli 12 e 15, del testo unico delle leggi sulla Giunta provinciale amministrativa, in sede giurisdizionale, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1058 e modificato con legge 8 febbraio 1925, n. 88

ONOREVOLI SENATORI. — La discussione intorno all'obbligo della notifica del decreto di fissazione di udienza della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale non si è spenta malgrado la giurisprudenza del Consiglio di Stato abbia ritenuto che la notificazione debba farsi ad avviso del ricorrente, con la conseguente decadenza insanabile nel caso in cui non vi si provveda.

Tale interpretazione è in contrasto con le norme procedurali in applicazione innanzi al Consiglio di Stato e pone a carico della parte non semplicemente la incombenza della notifica ma addirittura una diligenza quotidiana per conoscere il momento in

cui il decreto viene emanato, al fine di una tempestiva notifica, dato che nessuna notizia in ordine a ciò viene data alla parte che richiede la fissazione dell'udienza.

In attesa di una riforma più ampia della giustizia amministrativa in prime cure — per ovviare alle cause del suo spesso defatigante corso — appare opportuno dar corso ad una modifica procedurale suggerita dalla esperienza e intesa a dare uniformità al sistema.

A tal fine viene proposto il presente disegno di legge modificativo degli articoli 12 e 15 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1058, modificato con legge 8 febbraio 1925, n. 88.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Al secondo comma dell'articolo 12 del testo unico delle leggi sulla Giunta provinciale amministrativa, in sede giurisdizionale, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1058 e modificato con legge 8 febbraio 1925, n. 88, dopo le parole: « deve essere notificato » sono aggiunte le altre: « a cura della Segreteria della Giunta ».

**Art. 2.**

L'articolo 15 del sopra citato testo unico è modificato come segue:

« Entro 15 giorni dalla esecuzione della istruttoria supplementare il Presidente, ordinato il deposito dei relativi atti, designa con proprio decreto, il giorno della discussione del ricorso secondo le norme dell'articolo 12 ».